



# ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegrano  
Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Monte S. Pietrangeli  
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT

via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

PROT. 3283/C27

MONTEGRANARO 06/05/2016

**Ai Docenti**

## **Indicazioni per la valutazione degli alunni stranieri neoarrivati**

a cura della Commissione Integrazione alunni stranieri IC Montegrano

La commissione, riunitasi in data 5 aprile 2016, sollecita gli insegnanti dell'Istituto, a seguire i criteri qui di seguito riportati, perché si possano svolgere le operazioni di scrutinio in piena osservanza della normativa ministeriale e di quanto evidenziato in questi anni dalle scienze della formazione sull'accoglienza e sull'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole.

Cominciamo con una definizione: per **alunni stranieri neoarrivati (NAI)** si intendono gli alunni iscritti per la prima volta alla scuola italiana nell'attuale o nel precedente anno scolastico.

Si segnalano i riferimenti normativi e le pratiche suggerite dalla maggioranza dei progetti di integrazione operanti in Italia che consentono di affrontare i problemi che l'alunno NAI pone alla scuola che lo accoglie, soprattutto in fase di valutazione degli apprendimenti:

Il recente Regolamento sulla valutazione, promulgato con DPR n. 122 del 22 giugno 2009, all'art. 1, comma 9, stabilisce che i "minori di cittadinanza non italiana ... sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani". Questo doveroso richiamo a un principio universalistico volto a evitare qualunque forma di discriminazione rischia tuttavia di non tenere in conto la specificità degli alunni NAI. Se, come affermato in seguito, si ritiene doveroso e indispensabile approntare per questi soggetti dei percorsi personali di apprendimento con tempi e secondo modalità differenziate rispetto agli altri alunni, ne consegue che si debba pensare a necessari adattamenti della loro valutazione certificativa; e ciò specialmente se si considera la disposizione che vincola il passaggio alla classe successiva al conseguimento della sufficienza in tutte le materie.

Il Decreto sulla valutazione non ha abolito le precedenti disposizioni. La normativa esistente rafforza il ruolo e la responsabilità degli Istituti, nella loro autonomia, e dei docenti nella valutazione degli allievi. In particolare l'art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 afferma che "*Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento*". "*Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato mediante l'attivazione di corsi intensivi sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento*".

**Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014)** ricorda che sin dai tempi della legge 517/1977 la Scuola Italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma segnatamente come funzione formativa/regolativa in rapporto al PTOF dell'Istituto e alla personalità dell'alunno.

La medesima circolare afferma che l'alunno straniero non potrà esprimere le stesse prestazioni

richieste ai compagni italiani durante i primi anni del suo inserimento scolastico; **di qui la necessità di un piano personalizzato, della durata di almeno due anni.**

Il Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno NAI, deve pertanto programmare percorsi disciplinari appropriati, anche avvalendosi delle competenze del referente di settore, e predisporre **un Piano Didattico Personalizzato** che sarà punto di riferimento essenziale e deve essere redatto anche se il percorso individualizzato riguarda solo alcune discipline del curriculum. Il piano deve essere compilato e condiviso sulla base di quanto di seguito indicato:

- la storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla scheda di accoglienza;
- la situazione di partenza dell'alunno sia delle competenze di lingua italiana, sia delle altre discipline;
- gli obiettivi **rispetto alla condizione di partenza;**
- la selezione dei contenuti e l'individuazione dei **nuclei tematici fondamentali**, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli **obiettivi essenziali** previsti dalla programmazione;
- il lavoro svolto dall'alunno nei corsi ad hoc di sostegno linguistico organizzati dalla scuola o in collaborazione con gli Enti Locali;

Va valutata anche l'eventualità che, in una prospettiva di valorizzazione della continuità, gli alunni inseriti nella classe quinta della scuola primaria con un Piano Didattico Personalizzato biennale, debbano continuare il percorso nel primo anno della scuola secondaria di primo grado.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", il team insegnanti e i Consigli di Classe al momento della valutazione prendono in considerazione i seguenti indicatori:

- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 (lo studente rispetta le fasi di interlingua in rapporto alla lingua di origine);
- i risultati ottenuti nei percorsi programmati;
- la motivazione, l'impegno, la partecipazione (considerando le condizioni esistenziali di disagio legate al ricongiungimento familiare nel nuovo Paese);
- la progressione e le potenzialità di apprendimento.

#### VALUTAZIONE INTERMEDIA

**Alla fine del primo quadrimestre**, il team insegnanti e il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà **non esprimere la valutazione in una o più discipline** con la seguente motivazione:

**“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno è stato inserito il.....e non conosce la lingua italiana”.**

Oppure

**“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”.**

Oppure

**“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova ancora nella fase di apprendimento della lingua italiana”.**

## VALUTAZIONE FINALE

**In sede di valutazione finale**, considerato che nella scuola primaria e secondaria di 1° grado la promozione può essere deliberata “in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento” e avendo determinato questo I.C. nel suo PTOF di attuare con gli alunni **NAI piani didattici personalizzati della durata di almeno due anni**, il team insegnanti e i Consigli di Classe potranno deliberare il passaggio alla classe successiva anche in assenza della sufficienza piena nel primo dei due anni del piano personalizzato di studio; provvedendo in tal caso la scuola “ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Santagata Teresa

*Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo  
stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993*